

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1990-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE DELLA BRIOTTA)

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Accettazione ed esecuzione di emendamenti alla Convenzione del 6 marzo 1948 relativa all'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, adottati a Londra il 17 novembre 1977 ed il 15 novembre 1979

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1982
(V. Stampato n. 3128)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

e col Ministro della Marina Mercantile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 luglio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — Con gli emendamenti adottati a Londra nel 1977 e nel 1979 — che tendono ad un adeguamento della Convenzione relativa all'IMCO in relazione al continuo progredire delle tecnologie dei trasporti marittimi — si istituzionalizzano taluni comitati fra i quali quello per la cooperazione tecnica e si eleva il numero di membri del Consiglio dell'organizzazione in conseguenza dell'aumento degli Stati membri.

La Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad autorizzarne l'accettazione.

DELLA BRIOTTA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

19 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare emendamenti alla Convenzione del 6 marzo 1948 relativa all'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (legge 22 maggio 1956, n. 909), adottati a Londra dall'Assemblea di detta Organizzazione con le Risoluzioni A.400 (X) del 17 novembre 1977 e A.450 (XI) del 15 novembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 52 della Convenzione.